

*Il consiglio di stato vieta correzioni d'imperio*

## **Il preside non tocchi le note** ***Deve rispettare l'autorevolezza del proprio docente***

di Giuseppe Mantica

**Le note del docente non si toccano. Il Consiglio di stato ha censurato il comportamento del preside che aveva modificato l'annotazione di un fatto, riportata nel registro di classe da un docente dell'istituto. La sentenza depositata il 31 gennaio scorso (n. 715/2011), confermando la decisione del Tar della Liguria, rigetta l'appello del dirigente scolastico che, da par suo, contestava presunti diritti di correzione sui rilievi di un insegnante. Un professore era messo al corrente da una studentessa di un fatto che l'aveva vista soggetta di molestie sessuali realizzate da un altro alunno dell'istituto. A fronte di ciò, il docente si procurava, trattandosi di situazione avente rilevanza disciplinare, di interrogare lo studente, pur facente parte di una classe non di sua pertinenza, e ne riceveva la successiva ammissione da parte di quest'ultimo. Conseguiva che il docente apponeva sul registro di classe dell'allievo una nota con la quale indicava il nominativo del ragazzo quale «reo confesso di molestie sessuali riguardo ad una sua compagna di scuola».**

La nota veniva quindi modificata dal dirigente scolastico con la più stringata segnalazione che l'alunno «importuna pesantemente una compagna». L'atto dirigenziale era impugnato dal docente nella logica che **dell'immodificabilità in via autoritativa, da parte del capo dell'istituto, di un atto pubblico quale deve ritenersi essere il registro di classe.** Il tribunale amministrativo di Genova (sentenza n. 282/2009) confermava le ragioni del docente. Il dirigente scolastico faceva rilevare che definire un allievo di dodici anni «reo confesso di molestie sessuali riguardo ad una sua compagna di scuola» aveva suscitato turbamento e reazioni, che potevano compromettere il rapporto di fiducia tra famiglie e docenti.

Pertanto si era arrogato il potere di riformulare la nota in termini (ritenuti) più consoni alle circostanze. A fronte dell'ipotetica compressione del suddetto rapporto di fiducia tra famiglie e docenti, i cui limiti sono troppo spesso lasciati alle personali interpretazioni dei dirigenti, i giudici amministrativi hanno fatto rilevare che il corpo docente merita una presunzione di autorevolezza che solo una diversa configurazione e valutazione del fatto contestato possono (e, se del caso, devono) inficiare. Anche il motivo che l'insegnante non fosse membro del consiglio della classe dell'alunno, e come tale carente del potere di annotazione, è stato rigettato dal Consiglio di stato. La nota di un docente dell'istituto di un fatto di cui viene a conoscenza integra il contenuto del registro stesso, potendo il rapporto organico instaurarsi anche in via di mero fatto, per il corrispondente noto principio pubblicistico, essere finalizzato ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche nei confronti dei cittadini, che vengano a contatto con una pubblica amministrazione. L'insegnante deve ritenersi investito di una funzione vicaria, degli altri appartenenti al corpo insegnante di altri allievi della scuola, per un fatto posto alla sua diretta attenzione ed avvenuto al di fuori dell'aula in cui si svolgevano le lezioni.